

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **538/1988** (ECLI:IT:COST:1988:538)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **DELL'ANDRO**

Camera di Consiglio del **16/12/1987**; Decisione del **10/05/1988**

Deposito del **12/05/1988**; Pubblicazione in G. U. **25/05/1988**

Norme impugnate:

Massime: **13097**

Atti decisi:

N. 538

ORDINANZA 10-12 MAGGIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 86 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) in relazione all'art. 723 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 27 marzo 1985 dal Pretore di Tivoli, iscritta al n. 412 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Renato

Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Tivoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost. ed in relazione all'art. 723 cod. pen., questione di legittimità costituzionale dell'art. 86 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) in quanto sanziona penalmente "il fatto di chi, regolarmente autorizzato con licenza per giochi, ne introduce alcuni non contemplati nella autorizzazione ma tuttavia leciti";

che, in particolare, ad avviso del giudice a quo, per la descritta ipotesi, che meriterebbe un giudizio di disvalore meno pesante di quello riferibile al caso di chi "introduce in esercizio autorizzato giochi vietati", è prevista una sanzione più grave di quella stabilita dall'art. 723 del codice penale per l'ipotesi assunta in comparazione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e, in subordine, per l'infondatezza della questione;

Considerato che non è dato desumere dall'ordinanza di rimessione la fattispecie concreta sottoposta all'esame del giudice a quo;

che, pertanto, la questione si palesa come eventuale e può fortemente dubitarsi della sua rilevanza nel giudizio principale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 86 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost. ed in relazione all'art. 723 cod. pen., dal Pretore di Tivoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.